

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO E DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI TERRITORI DEPRESSI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE:	Pag. 1
<i>In sede referente</i> . . . . .	
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	4
<i>In sede referente</i> . . . . .	4
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	5
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	5
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	6
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	6
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	7
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	7
<i>In sede referente</i> . . . . .	10
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	11
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	12
<i>In sede referente</i> . . . . .	14
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	15
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	19
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	19
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	20
<i>In sede referente</i> . . . . .	20
CONVOCAZIONI . . . . .	21

### COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti la disciplina degli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 17. — *Presidenza del Presidente* RUSSO CARLO. — Interviene per il Governo il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, Pastore.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale » (*Approvato dal Senato*) (3183);

FRANCHI ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, recante norme integrative per esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (123);

DE' COCCI ed altri: « Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale » (234);

JOZZELLI: « Norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse » (447);

FRANCHI: « Estensione al territorio del comune di Gorizia dei benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, recante norme integrative per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse » (2011);

CRUCIANI ed altri: « Nuova disciplina degli interventi straordinari per le zone depresse dell'Italia Centro-settentrionale » (2758);

— (*Parere della V Commissione*).

La Commissione prosegue la discussione generale del disegno e delle proposte di legge.

Il deputato Jozzelli dichiara preliminarmente di condividere lo spirito informatore del disegno di legge, che corrisponde del resto alle finalità e alle linee essenziali del programma quinquennale di sviluppo economico, sia per gli obiettivi perseguiti di eliminazione degli squilibri settoriali e territoriali esistenti, sia per i criteri adottati per la delimitazione delle aree di intervento che coincidono con le classificazioni elaborate dal Piano nazionale.

Dopo aver ribadito il carattere di novità e di globalità degli interventi proposti con la iniziativa governativa in esame rispetto alla legislazione precedente in favore delle aree depresse si sofferma sugli aspetti particolari propri della depressione economica delle regioni dell'Italia centrale; ritiene che, anche se tale depressione presenta caratteristiche di indebolimento sistematico, si riscontrano nella zona centrale nel nostro Paese potenzialità di sviluppo che consentono un intervento dello Stato non completamente sostitutivo, ma propulsivo, un intervento, cioè, di aiuto, di sostegno, di indirizzo delle attività economiche. Rivolge quindi un invito al Ministro affinché, nella determinazione delle zone di intervento sia seguito il criterio della coesistenza di tutti gli elementi posti dall'articolo 1 del disegno di legge alla base del riconoscimento di zone depresse, e sottolinea la necessità che tali zone ricomprendano aree sufficientemente ampie per eliminare qualsiasi pericolo di dispersione degli interventi.

Ritiene ampiamente giustificato il criterio di limitare l'intervento della società finanziaria prevista dall'articolo 7 della iniziativa governativa alle zone dell'Italia centrale, in quanto si tratta di zone maggiormente depresse, assai vicine alle aree di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, alle quali saranno destinati maggiori incentivi. Dopo aver brevemente trattato delle agevolazioni tributarie, nonché della facoltà prevista dalla legge per gli enti gestori di acquistare la proprietà di impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, impianti realizzati a cura del Ministero dell'agricoltura, passa a trattare la questione del finanziamento degli interventi, richiamando alla importanza del coordinamento previsto dal disegno di legge tra interventi straordinari e interventi ordinari ed auspicando una ulteriore integrazione — oltre quella di cui all'articolo 16 — degli stanziamenti attualmente predisposti. Conclude, sottolineando come la consultazione con gli organismi regionali, prevista per la fase di elaborazione e di realizzazione degli interventi, costituisca uno degli elementi

fondamentali per la piena attuazione degli obiettivi e delle finalità cui si ispira il provvedimento governativo.

Interviene quindi il deputato Lenti, il quale definisce il disegno di legge come l'ultimo capitolo di una lunga vicenda di sistemi di intervento pubblico in attuazione di una politica economica, che oggi, a quindici anni dalla sua nascita, si vuole rilanciare, attraverso l'utilizzo degli stessi strumenti di intervento, nonostante si sia sul punto di avviare un nuovo discorso con la programmazione economica nazionale, il cui obiettivo ultimo dovrebbe essere appunto quello di ridurre gli scarti esistenti tra diverse zone territoriali e fra diversi settori economici.

Lamenta la mancanza di un rendiconto dei risultati ottenuti nei principali settori (ovvero nelle zone più caratteristiche di intervento), attraverso l'attuazione della precedente legislazione in materia di aree depresse; manca soprattutto un rendiconto economico dei finanziamenti concessi (nel quale andrebbero ricomprese anche le esenzioni fiscali consentite alle nuove imprese). Tale carenza non consente una valutazione socio-economica dei risultati registrati nel Paese in attuazione del tipo di politica economica perseguita. In realtà si sono verificati nuovi scompensi, si è registrata la rottura di vecchi equilibri economici, si è assistito alla lacerazione del tessuto economico delle aree economicamente progredite, ne è risultata una degradazione economica delle aree di maggiore sviluppo economico, in special modo di quelle piemontesi.

Ritiene che soltanto una coerente politica di riforma di strutture, soprattutto nel settore agricolo (ad esempio attraverso il sostegno pubblico della proprietà contadina singola ed associata), potrà spingere l'agricoltura verso più alti livelli di produttività e reddito.

Passa quindi ad illustrare le conclusioni alle quali è pervenuto un gruppo di studio sui risultati ottenuti in attuazione della precedente legislazione nelle aree depresse del Piemonte, risultati che sono profondamente negativi, specie a riguardo degli incentivi a favore dei nuovi insediamenti industriali.

Dopo aver espresso notevoli riserve circa gli organi di decisione e di attuazione degli interventi, (che avrebbe preferito fossero affidati ai comuni e ai consorzi di comuni interessati) e dopo aver chiesto taluni chiarimenti a proposito della portata della lettera e) dell'articolo 4 del disegno di legge, conclude dichiarando di condividere le perplessità manifestate da più parti circa i criteri per la definizione delle zone depresse, che si

prestano al pericolo di escludere dai benefici della legge quelle aree « di interna depressione » esistenti entro zone economicamente sviluppate (cita l'esempio di alcuni comuni piemontesi).

Il deputato Mengozzi, auspicato che nella relazione all'Assemblea sia dato il giusto rilievo anche alle proposte di iniziativa parlamentare, rileva che il disegno di legge n. 3183 è il frutto di tutta una evoluzione della più moderna letteratura sulle aree depresse e che tuttavia esso non esaurisce i mezzi ed i modi di intervento di una politica di sviluppo che oggi in Italia — come in quasi tutti gli altri Paesi a qualunque regime siano sottoposti — indica e presuppone nuove mete e nuovi indirizzi.

In questa prospettiva condivide l'aggiungimento del disegno di legge al Piano quinquennale, soprattutto per il riferimento alla individuazione delle zone in cui operare, e sottolinea l'opportunità che tutti i principali provvedimenti legislativi diretti a promuovere l'equilibrio fra le diverse zone del Paese e lo sviluppo in generale dell'economia (legge n. 623, Piano verde, ecc.) dovrebbero operare prevalentemente se non esclusivamente nelle aree depresse.

Considera come vere novità positive di questo provvedimento la scomparsa del criterio della identificazione delle zone di depressione con determinate circoscrizioni territoriali amministrative e il superamento della concezione assistenziale prevalente nella precedente legislazione. Il disegno di legge segna inoltre un ulteriore profondo passo avanti nell'affinamento dei diversi criteri di intervento in vista della comune meta finale dell'industrializzazione. Certo non è possibile promuovere comunque e dovunque uno sviluppo equilibrato nel tempo e nel territorio, ma l'aver predisposto uno strumento unitario eppure agile da adattare a casi e zone diverse costituisce un eccellente criterio di azione, il cui merito va riconosciuto al Governo. Auspica infine che gli stanziamenti previsti, invero piuttosto limitati, non debbano essere utilizzati unicamente per portare a termine opere pubbliche d'incerta utilità iniziate e rimaste incompiute.

Il deputato Lucifredi, ricordato che personalmente, sin dal 1949 aveva sostenuto la necessità di una legislazione straordinaria in favore delle aree depresse del Centro-nord e, rivendicata la paternità dell'articolo 8 della legge n. 647 sulle esenzioni fiscali come misura di incentivazione, spiega come furono fissati in quei primi provvedimenti i criteri per iden-

tificare le zone depresse e per mettere in moto gli strumenti d'intervento diretti a promuovere il « decollo » economico. Chiarisce che si presero in considerazione le opere in quanto capaci di soddisfare certe esigenze di sviluppo, non le circoscrizioni territoriali in quanto tali.

È tuttavia lieto di riconoscere che l'attuale disegno di legge costituisce un superamento di quella fase di legislazione e, specialmente per la delimitazione delle zone montane, concorda con la impostazione e gli indirizzi che lo caratterizzano.

Concludendo, compie un vasto giro d'orizzonte sui molti aspetti positivi, contenuti nei singoli articoli; ribadisce la sua convinzione sulla opportunità di insistere sulle misure di agevolazioni fiscali, rappresenta le sue preoccupazioni circa i tempi di emanazione dei decreti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 ed auspica, infine, un rapidissimo iter di approvazione del provvedimento nel suo complesso.

Il deputato Franchi, premesso di consentire in linea di massima con il disegno di legge (che riproduce le linee ispiratrici della proposta Cruciani n. 2758), manifesta qualche perplessità per la difformità riscontrata tra il metodo di individuazione delle zone di intervento proposto dalla iniziativa governativa ed i criteri di determinazione delle aree depresse adottati dal programma di sviluppo economico. Qualche riserva esprime, altresì, per il timore che gli « ambiti territoriali sufficientemente ampi » potrebbero far trascurare zone di maggiore depressione economica, ma di minore entità territoriale e lamenta che il nuovo criterio favorirà certamente le iniziative industriali ma non altrettanto quelle artigianali.

Dopo aver denunciato la insufficienza degli stanziamenti predisposti e dopo aver raccomandato di precisare meglio l'impegno delle partecipazioni statali per interventi nelle zone depresse del centro nord (così come è stato fatto per il Mezzogiorno), denuncia la mancanza di una visione organica della politica governativa, desumendola dalla eccessiva macchinosità delle procedure e degli organismi cui sono demandati gli interventi.

Qualche considerazione svolge, infine, a proposito delle agevolazioni fiscali stabilite dall'articolo 8 del disegno di legge, prospettando la opportunità e la esigenza di un ampliamento della sfera di applicazione delle esenzioni fiscali medesime, richiamandosi alle numerose iniziative legislative presentate dalla sua parte e all'esame della Commissione.

Il deputato Castellucci rivolge alcune richieste di chiarimenti al ministro Pastore al riguardo dell'ammontare massimo degli investimenti operati in impianti fissi, cui è subordinata la concessione dell'esenzione fiscale, prospettando la opportunità che il limite di due miliardi sia portato a quattro per le imprese comprese nei territori montani; a riguardo dell'abbandono del parametro del numero degli operai impiegati nelle industrie per l'applicazione dei benefici tributari; a riguardo del completamento delle opere già iniziate. Raccomanda al ministro di adoperarsi perché la provincia di Pesaro non risulti esclusa dalla elencazione delle aree depresse contenute nel programma economico; lamenta, infine, come siano stati attuati, anche di recente, provvedimenti governativi « a sfavore » delle zone considerate nel disegno di legge (cita in proposito la soppressione di un tronco ferroviario).

Dopo che il deputato Micheli ha lamentato l'insufficienza dei mezzi finanziari posti a disposizione dal disegno di legge, riservandosi di intervenire più dettagliatamente in Aula, e dopo una breve replica del Relatore Guerrini Giorgio; prende la parola il Ministro Pastore.

Dichiara preliminarmente che risponderà a tutti gli intervenuti nella discussione nel corso del suo intervento conclusivo in Assemblea; ribadita la novità del provvedimento in esame, soprattutto per quanto concerne i criteri per la identificazione delle zone di intervento e respinte le critiche di un mancato raccordo del disegno di legge con il programma economico nazionale (il cui capitolo relativo alle zone depresse fu elaborato di intesa con il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, precisa che l'intervento delle aziende a partecipazione statale, non incluso nel progetto di legge governativo, si realizzerà nella misura in cui l'intervento stesso sarà previsto dal Piano economico nazionale.

Dopo che il deputato Bonea ha dichiarato a nome del proprio Gruppo, di ritirare gli emendamenti presentati, riservandosi di riproporli in Assemblea, il Presidente Russo Carlo pone successivamente in votazione gli articoli del disegno di legge n. 3183, che risultano approvati nel testo trasmesso dal Senato.

Su proposta del Presidente, quindi, la Commissione conferisce al Relatore Guerrini Giorgio l'incarico di redigere la relazione scritta per l'Aula.

Il deputato Busetto, si riserva di presentare, a nome del proprio Gruppo una relazione di minoranza.

Il Presidente Russo Carlo si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI.

Il Presidente, constata l'assenza del rappresentante del Governo e rinvia la seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,35.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI.

PROPOSTA DI LEGGE:

BRANDI: « Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali » (*Parere alla IX Commissione*) (3222).

La Commissione, su proposta del relatore Di Primio e dopo interventi dei deputati Baroni, Nannuzzi e Tozzi Condivi, esprime parere favorevole alla proposta di legge a condizione che la Commissione di merito modifichi l'articolo 1 nel senso che i titoli da valutarsi debbano essere determinati dal bando di concorso. Richiama l'attenzione della IX Commissione sulla opportunità che i concorsi, di cui all'articolo 2, vengano revocati.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'emanazione di norme integrative e complementari del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 » (*Parere alla IX Commissione*) (3181).

La Commissione, su proposta del relatore Baroni e dopo interventi dei deputati Jacometti, Nannuzzi, Tozzi Condivi e Di Primio, esprime parere favorevole al disegno di legge a condizione che l'efficacia nel tempo prevista per le norme delegate venga estesa al 31 dicembre 1967 e che, se le norme delegate, come sembra, non avranno carattere totalmente sostitutivo del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e prorogato con legge 23 dicembre 1965, n. 1419, questi venga prorogato alla stessa data del 31 dicembre 1967.

La Commissione, altresì, raccomanda che si abbandonino le prassi delle normative parziali e provvisorie e si intraprenda risolutamente la riforma delle strutture e delle procedure dell'amministrazione dei lavori pubblici.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (3168).

La Commissione, su proposta del relatore Baroni, esprime parere favorevole.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

**SULLO:** « Costituzione del comune di Tufara Caudina in provincia di Benevento » (*Parere alla II Commissione*) (2619).

La Commissione, dopo la relazione del deputato Di Primio, che esprime parere favorevole all'ulteriore iter della proposta di legge, ritenendo non ostativo della procedura di cui all'articolo 133 della Costituzione, la non esistenza delle Regioni a statuto ordinario, su proposta del deputato Tozzi Condivi, favorevoli i deputati Jacometti e Bressani, rinvia lo esame della proposta di legge ad altra seduta, per consentire al relatore di accertare qual'è stato il parere della Commissione ad analoghe proposte di legge, precedentemente esaminate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

**AFFARI INTERNI (II)**

**IN SEDE REFERENTE.**

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo » (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (3130).

Il Presidente Sullo, ricordato che in precedente seduta fu nominato un Comitato ristretto per la elaborazione di un nuovo testo che tenesse conto del parere espresso dalla I Commissione, fa presente che il Comitato ha predisposto uno schema preliminare che

sarà distribuito a tutti i membri della Commissione. Perché i membri della Commissione possano prendere conoscenza del testo prima della illustrazione che ne farà il relatore Bisantis, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge. La proposta è accolta.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

**SCRICCIOLO** ed altri: « Distacco della borgata " Lido di Follonica " dal comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermine di Follonica in provincia di Grosseto » (1811).

Il relatore Russo Spena pur riconfermando il parere favorevole già manifestato in sede legislativa, esprime, tuttavia, l'avviso che si debba ricercare una soluzione in sede locale. A tal fine propone la nomina di un Comitato *ad hoc* che accerti *de visu* la realtà della situazione.

Il Presidente Sullo, constatato l'unanime consenso della Commissione sulla proposta del relatore, chiama a far parte del Comitato, oltre il relatore Russo Spena, i deputati: Borsari, Calabrò, Mattarelli, Matteotti, Pellicani e Zincone.

La Commissione stabilisce, infine, su proposta del Presidente, che il Comitato dovrà far conoscere le sue conclusioni nel termine massimo di un mese dalla riapertura della Camera dopo le ferie estive.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

**AFFARI ESTERI (III)**

**IN SEDE REFERENTE.**

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Oliva.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo monetario ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 12 dicembre 1961 » (*Approvato dal Senato*) (3208).

Il relatore Pedini riferisce ampiamente sul disegno di legge illustrando il contenuto e le finalità del Protocollo addizionale oggetto del

provvedimento di ratifica, concludendo in senso favorevole all'approvazione.

Il Sottosegretario di Stato Oliva concorda con le conclusioni del relatore

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965 » (*Approvato dal Senato*) (3210).

Il relatore Di Primio riferisce sul disegno di legge illustrando la Convenzione che ne forma oggetto e sottolineando la rilevanza dei singoli articoli dello strumento diplomatico. Conclude in senso favorevole all'approvazione.

Il Sottosegretario di Stato Oliva concorda con le conclusioni del relatore.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con Scambio di Note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965 » (*Approvato dal Senato*) (3211).

Il relatore Storchi riferisce sull'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria ed illustra il contenuto del regolamento del contenzioso finanziario, proponendo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge di ratifica, stante il valore del contenuto dell'Accordo.

Il Sottosegretario di Stato Oliva concorda con le conclusioni del relatore.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Adesione alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il

31 marzo 1953, e sua esecuzione » (*Approvato dal Senato*) (3212).

Il relatore Folchi riferisce ampiamente sulla Convenzione proponendo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge di ratifica che corrisponde ad un preciso dettato della nostra Costituzione e ad una legge di attuazione della Costituzione stessa approvata nel 1953.

Il Sottosegretario di Stato Oliva concorda con le conclusioni del relatore.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

### GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

Il Presidente, constatato il limitato numero dei presenti, rinvia la seduta a data da stabilirsi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,12.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore PACE: « Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per auditori giudiziari » (*Approvata dalla II Commissione del Senato*) (2702);

SILVESTRI e BRANDI: « Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (2349).

La Commissione prosegue nell'esame delle proposte di legge e, dopo intervento del relatore Amatucci, che riepiloga i precedenti della discussione, i deputati Zoboli, Cariota Ferrara, Cavallaro Francesco, Lucifredi, Spagnoli e Bisantis, si dichiarano contrari alle proposte di legge, mentre il deputato Pennac-

chini si dichiara contrario qualora la limitazione delle due prove permanesse per l'ammissione ad altre carriere dello Stato come, ad esempio, per la carriera diplomatico-consolare.

Si pronunciano a favore delle proposte di legge i deputati Cacciatore, Reggiani, Galdo, Mannironi e Dell'Andro, mentre il deputato Martuscelli preannuncia la propria astensione.

Il deputato Breganze, presenta un emendamento per elevare il numero delle prove da due a quattro e il relatore Amatucci, nella propria risposta agli intervenuti, riprendendo delle osservazioni mosse dal deputato Bisantis sulla necessità del mantenimento del terzo comma dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, propone di limitare l'abrogazione ai soli primi due commi dell'articolo stesso.

Dopo un intervento del Ministro Reale, il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,25.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI, indi del Vicepresidente CURTI AURELIO.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (2457).

Prosegue da parte dei rispettivi relatori l'illustrazione dei pareri trasmessi dalle altre Commissioni per i settori di specifica competenza.

Illustrando i rispettivi pareri, intervengono i deputati: Rossanda Banfi Rossana, relatore di minoranza (che preannuncia la presentazione di un documento integrativo del parere in precedenza trasmesso, per quanto attiene al settore della ricerca scientifica), Giomo, relatore di minoranza, e Buzzi, relatore per la maggioranza per la Commissione Istruzione; Borsari e Pagliarani, relatori di minoranza, per la Commissione Interni.

Il Presidente rinvia quindi per l'illustrazione degli altri pareri alla seduta di domani giovedì 7 luglio, alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

## FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Vittorino Colombo e Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti » (3187).

Il Relatore Usvardi illustra il disegno di legge e ne mette in luce i collegamenti con le norme concernenti i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico recentemente approvati dal Parlamento. Le agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare quali combustibili per il riscaldamento incentiveranno l'uso di tali prodotti assai meno inquinanti. Analoghi fine hanno i ritocchi suggeriti per i distillati petroliferi leggeri e per i gas di petrolio liquefatti. Severe pene sono previste per chi tenti di distogliere dagli usi contemplati i prodotti agevolati. Il Relatore suggerisce alla Commissione l'opportunità di modificare all'articolo 1, n. 2 e all'articolo 2, lettera c), la disposizione attuale così da aggiungere al previsto « riscaldamento di locali » la dizione « per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina ».

Dopo interventi del deputato Angelino, che si dichiara favorevole al provvedimento, del deputato Vespignani che sottolinea come il beneficio fiscale si giustifichi anche in connessione con i costi di trasformazione degli impianti da riscaldamento, del deputato De Ponti che si dichiara favorevole al disegno con le modifiche proposte dal Relatore, del deputato Trombetta che raccomanda al Governo di valutare fiscalmente i problemi derivanti dai cali, che si verificano tecnicamente negli stockaggi e giacenze, mediante gli abbuoni forfezzati già praticati fino al 1964, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi; si dichiara favorevole agli emendamenti preannunciati dal Relatore; sottolinea inoltre i pesanti compiti di controllo che l'amministra-

zione finanziaria si assume con il provvedimento all'esame della Commissione e assicura il deputato Trombetta che la questione dei cali è all'esame del Ministero.

La Commissione approva quindi gli articoli 1 e 2 con le modifiche proposte dal Relatore talché detti articoli risultano così formulati:

ART. 1.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *f*) — Oli da gas — dopo il punto 1 è aggiunto:

« 2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina ». Nella colonna « aliquota per quintale — lire » in corrispondenza del punto 2), è aggiunta la cifra « 500 ».

ART. 2.

Alla lettera *d*), punto 1), della tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera *b*) è aggiunto:

« *c*) per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina », gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1.500 nonché le altre caratteristiche stabilite al precedente punto *b*) ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni i restanti articoli del disegno di legge e vota, infine, a scrutinio segreto il disegno medesimo che risulta approvato con le modificazioni sopra riferite.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione alla cessione al comune di Trapani di un'area demaniale sita nel come stesso, prospiciente alla via XXX Gennaio, estesa metri quadrati 7.414 in permuta, verso conguaglio della somma di lire 70.000.000 a favore dello Stato, di un'area comunale sita tra le vie Mazzini, Marinella e Malta ed estesa metri quadrati 4.030 » (3185).

Il Relatore Azzaro illustra il progetto di permuta chiarendo i termini di valutazione

dell'area demaniale e di quella comunale oggetto della permuta medesima che consentirà al Comune di costruire la sede del tribunale ed allo Stato di edificare gli uffici finanziari.

Il deputato Bassi osserva che mentre i 4.030 metri quadrati di pertinenza attualmente comunale sono interamente edificabili, l'area di 7.414 metri quadrati del demanio statale è soggetta al vincolo del piano di ricostruzione per cui solo 2.400 metri quadrati risultano edificabili mentre per gli altri 5.000 metri quadrati il comune di Trapani dovrà accollarsi l'onere della sistemazione della viabilità.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Vittorino Colombo ricorda alla Commissione come la permuta sia caldeggiata dal comune di Trapani e che i coefficienti di utilizzabilità sono stati valutati pressoché simili dai competenti uffici.

Il deputato Scricciolo osserva che la seconda perizia ha elevato l'onere differenziale della permuta per il comune da 37 a 70 milioni. Il Sottosegretario alle finanze replica che è stata mantenuta la proporzione 1,6/1 della precedente perizia.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLO: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione » (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1393-B).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra le modifiche apportate dal Senato al testo della proposta Scricciolo già approvata dalla Commissione. Le modificazioni adottate dall'altro ramo del Parlamento istituiscono una Commissione centrale presso la direzione delle miniere incaricata di attribuire le indennità di missione che formano oggetto della proposta. Su tale modifica il Relatore esprime contrario avviso, segnalando come la istituzione della Commissione costituisca un fatto assolutamente anomalo rispetto alla normale amministrazione in materia di indennità per i dipendenti dello Stato.

Il deputato Trombetta concorda col Relatore segnalando l'inopportunità della creazione di precedenti in tale materia e giudicando inoltre negativamente il ritardo che la procedura proposta arrecherebbe al pagamento delle indennità.

Il deputato Scricciolo giudica negativamente il potere discrezionale attribuito alla Com-

missione centralizzata in deroga alle leggi normali che regolano il pagamento di tutte le indennità statali. La soluzione prospettata dalla modifica implica inoltre la trasformazione di una quota del fondo per le indennità in gettoni di presenza per la Commissione centrale.

Il deputato Matarrese richiama il Governo alla opportunità di decentrare e snellire il servizio segnalando i casi della Puglia.

Il deputato Zugno esprime avviso contrario alla istituzione della Commissione centralizzata e propone alla Commissione di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2 del testo proveniente dal Senato.

Il Relatore Napolitano Francesco concorda con le opinioni espresse dai commissari che dichiara suffragate anche dal parere del Ministro dell'industria.

La Commissione approva quindi l'articolo 2, oggetto della modifica adottata dal Senato, con la soppressione del secondo comma talché la proposta di legge, nel suo complesso, risulta così formulata.

#### ART. 1.

La legge 14 novembre 1941, n. 1324, che prevede l'istituzione di un compenso speciale a favore dei funzionari tecnici del Corpo delle miniere è abrogata.

#### ART. 2.

Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'Ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo dei servizi geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto e al ruolo della carriera esecutiva che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

#### ART. 3.

All'onere di 58,6 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'anno finanziario 1966, si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto e risulta approvata con le modificazioni sopra riferite.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

SGARLATA: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore del Comitato pro Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato sito in Siracusa, viale Luigi Cadorna, denominato « ex casa Ferrarotto » (2868).

Il Relatore Laforgia richiama la relazione già svolta in sede referente segnalando l'opportunità di modificare il titolo della proposta in modo da evidenziare il destinatario della vendita nella Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime, e di elevare il prezzo della vendita da lire 14.700.000. a lire 15.120.000.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Vittorino Colombo concorda con il Relatore e suggerisce una dizione dell'articolo 2 che evidenzii il vincolo principale della progettata vendita.

La Commissione approva quindi la proposta 2868 con le modifiche proposte dal Relatore e dal Governo al titolo ed al testo che risultano del seguente tenore:

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa, viale Luigi Cadorna, denominato " ex casa Ferrarotto " ».

#### ART. 1.

È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, al prezzo di lire 15.120.000 dell'appezzato di terreno di superficie di metri quadrati 3.360, in parte scoperto e in parte coperto da ruderi di fabbricati ad una elevazione, sito in comune di Siracusa, viale Luigi Cadorna n. 139, ed iscritto al Nuovo catasto urbano con le particelle 769, 768, 767 ed 80 del foglio di mappa 45 partita n. 6945 corrispondente, al Catasto terreni del comune di Siracusa, alla partita 10.183 foglio 45 numero di mappa 80, 81, 83 (parte).

#### ART. 2.

L'area di cui sopra dovrà essere destinata dall'acquirente alla costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime ed annesse opere, nonché alla sistemazione delle relative adiacenze, con il conseguente vincolo permanente di tale destinazione.

ART. 3.

Il Ministero delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata con le modificazioni sopra riferite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Vittorino Colombo.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » (297);

MAZZONI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani » (439);

ABELLI ed altri: « Regolamentazione tributaria dell'artigianato » (493);

TURNATURI e DE MARIA: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » (784).

Il Relatore Patrini illustra alla Commissione il nuovo testo proposto dal Comitato ristretto nominato per l'esame dei provvedimenti relativi all'artigianato.

Ricorda come la Commissione Bilancio si sia espressa negativamente sulle proposte 439 e 493 e non abbia espresso parere sulle proposte 297 e 784. Il contrario avviso del Governo, che lo indusse a chiedere la rimessione in Assemblea delle proposte in esame, si è trasformato in assenso al nuovo testo che è del seguente tenore:

ART. 1.

Dopo l'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 85-bis.

*(Imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia).*

Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C/1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste dall'articolo 2 del-

la legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il titolare, impiegano:

a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di sei operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;

b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di quattro operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge.

ART. 2.

Il n. 6° dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6°) I materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazioni di opifici industriali e artigiani, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari ».

Dopo interventi del deputato Laforgia, che sottolinea l'importanza della certezza del tributo per la vasta categoria degli artigiani e sollecita un rapido iter del nuovo testo; del deputato Zugno, che pur dichiarando accettabile la soluzione adottata dal Comitato ristretto invita il Governo a regolamentare organicamente la materia, del deputato Mazzoni che si dichiara favorevole, per stato di necessità, al nuovo testo pur sottolineando la persistente discriminazione e le contraddizioni logico-giuridiche che la legge quadro istituisce nei confronti degli artigiani, del deputato Turnaturi che approva il nuovo testo proposto dichiarando peraltro che esso è necessariamente lontano dalla soluzione ideale, del deputato Trombetta, che sottolinea come sia necessario tassare la lira prodotta indipendentemente dal modo della sua produzione e che si associa al deputato Mazzoni nel considerare il provvedimento un disincentivo alla maggiore occupazione, del Presidente Vicentini, che ribadisce la necessità costituzionale, cui la Commissione deve attenersi di tassare il reddito prodotto considerando il modo della sua produzione e che richiama la distinzione minghettiana fra la lira prodotta dall'operaio e quella prodotta dal redditiero, il Sottosegretario di Stato per le finanze Vittorino Colombo dichiara di concordare sul nuovo testo dell'articolo 1. L'onere presunto è calcolabile solo in via ipotetica, in difetto di statistiche, come aggirantesi fra i 4 ed i 6 miliardi di minor gettito. Il provvedimento è molto atteso dalla

categoria e consentirà di ridurre le numerosissime controversie in atto. Deve, invece, esprimere riserve sull'articolo 2 del nuovo testo.

La Commissione delibera quindi di richiedere alla V Commissione bilancio il parere sul nuovo testo proposto dal Comitato ristretto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

### ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elkan e Romita.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BELLISARIO ed altri: « Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219).

Il relatore Leone Raffaele illustra le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, di cui alcune sono meramente formali mentre altre, pur sostanziali, non modificano la struttura normativa predisposta dalla Camera. Sollecita pertanto l'accoglimento delle modifiche elaborate dall'altro ramo del Parlamento.

Nella discussione generale intervengono i deputati: Picciotto, il quale asserisce che la proposta di legge è stata notevolmente peggiorata dal Senato attraverso l'introduzione di meccanismi che allontanano dalla scuola media molti laureati ed abilitati di cui formalmente si dice di aver bisogno, confermando altresì i difetti già intrinseci al provvedimento e ravvisabili nella mancanza di organicità, nella conservazione dei vecchi e sorpassati sistemi di reclutamento e formazione del personale, nella limitatezza generale della normativa, che attirerà fatalmente nuove ed ancor più settoriali iniziative legislative; Valitutti, che considera illogiche prima ancora che ingiuste alcune delle modificazioni introdotte dal Senato, ed in particolare quelle che riguardano l'articolo 1 (requisito delle abilitazioni) e l'articolo 7 (decorrenza di 4 anni dal conseguimento della laurea per i maestri elementari); Codignola, il quale esprime riserve e preoccupazioni per la modificazione all'articolo 1 che ammette la validità dell'insegnamento espletato anche senza i titoli prescritti, per l'emendamento all'articolo 3, che introduce le abilitazioni in fisica e in storia

dell'arte, dimenticando le altre in ragioneria e tecnica commerciale ed in materie giuridiche, per l'emendamento all'articolo 5 relativo agli istituti professionali, ed infine per l'emendamento apportato all'articolo 7 che, disponendo una decorrenza di 4 anni dal conseguimento della laurea per i maestri elementari, sottopone questi ultimi, ad una ingiustificata discriminazione; Magri, che condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole Codignola in merito all'articolo 1, ed altre ne aggiunge in merito alle modificazioni apportate all'articolo 5, capaci — a suo avviso — di provocare uno stato di confusione nella scuola media se non verranno sollecitamente approvati i provvedimenti relativi al personale della scuola secondaria di secondo grado; Finocchiaro, che ribadisce le riserve espresse dal deputato Codignola in merito all'articolo 1; Giugni Lattari Jole, che critica la mancanza di organicità del provvedimento e l'incongruenza di una integrazione limitata alla storia dell'arte, nonché il persistente pericolo di depauperare — per effetto delle norme predisposte — la scuola secondaria di secondo grado; Romanato, che esprime perplessità sulle modificazioni introdotte agli articoli 5 e 7; Borghi, che si sofferma in particolare e criticamente sulla modificazione apportata all'articolo 7, e Caiazza, che chiede delucidazioni sulle maestre istitutrici degli educandi femminili.

Dopo le repliche del relatore Leone Raffaele e del Sottosegretario Elkan, i quali motivano ulteriormente l'opportunità delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, la Commissione passa all'esame degli emendamenti apportati ai singoli articoli.

La modificazione introdotta dal Senato all'articolo 1, e dichiarata meramente formale sia dal relatore Leone Raffaele che dal Sottosegretario Elkan, risulta approvata con il voto contrario dei deputati Finocchiaro, Valitutti e Nicolazzi, i quali ritengono che — malgrado il contrario avviso del relatore e del rappresentante del Governo — il Senato abbia voluto ipotizzare anni di insegnamento prestati anteriormente al conseguimento dell'abilitazione, e riconoscerne la validità. Esprime voto favorevole invece, proprio alla stregua di questa interpretazione della modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, il deputato Picciotto, asserendo che la logica del provvedimento e le esigenze reali della scuola impongono la sistemazione di tutti gli abilitati.

È approvato altresì l'emendamento apportato dal Senato all'articolo 2 che aggiunga la menzione specifica della Val d'Aosta, così come

è approvato l'emendamento all'articolo 3 che aggiunge alle altre abilitazioni quella in fisica; l'aggiunta dell'abilitazione in storia dell'arte è approvata invece dopo ampio dibattito, nel corso del quale ribadiscono le loro critiche all'emendamento (che avrebbe dovuto estendersi a suo avviso anche ad altre abilitazioni) i deputati Codignola, Valitutti e Finocchiaro; esprime voto favorevole invece il deputato Seroni.

La modificazione apportata all'articolo 5, che impone agli insegnanti interessati ad ottenere un comando negli istituti di istruzione secondaria superiore, di superare però il periodo di straordinariato nella scuola media, è approvata dopo che il deputato Magri ha reiterato le sue riserve, il deputato Valitutti ha preannunciato voto favorevole, il deputato Picciotto voto contrario mentre il deputato Finocchiaro si astiene. I deputati Valitutti, Picciotto, Seroni e Codignola dichiarano invece di votare contro la soppressione del 4° comma dell'articolo, relativo agli istituti professionali, definendola gravida di perniciose conseguenze.

Un ampio dibattito ha luogo altresì sugli emendamenti apportati all'articolo 7, ed in particolare su quello che dispone come gli insegnanti elementari laureati debbano aver conseguito la laurea da almeno 4 anni per accedere alla sessione di esami di abilitazione. Motivano il voto contrario i deputati Valitutti, Picciotto, Nicolazzi, Codignola e Seroni; dichiara di votare in senso favorevole, ma solo in considerazione della generale utilità del provvedimento e della sua urgenza, il deputato Buzzi, che esprime contestualmente una ferma critica all'emendamento sprovvisto — a suo avviso — di ragioni obiettive e indifferente all'interesse della scuola oltre che dei maestri elementari laureati.

Dopo ulteriori interventi del relatore e del rappresentante del Governo, anche le modifiche apportate dal Senato all'articolo 7 sono approvate.

Il deputato Magri presenta e successivamente ritira, dopo interventi dei deputati Valitutti e Seroni, un ordine del giorno che invita il Governo a tener presente, nella pratica attuazione della legge, una interpretazione dell'articolo 1 intesa nel senso che gli anni di servizio richiesti debbano essere stati prestati in possesso del titolo di studio per il conseguimento della relativa abilitazione.

La proposta di legge n. 2219 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze » (2952);

PUCCI EMILIO: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità » (1242);

MAZZONI ed altri: « Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 » (1577).

Su proposta del Sottosegretario De' Cocci, il quale rileva l'esigenza di predisporre un nuovo testo del provvedimento che consenta di tener conto delle situazioni verificatesi in conseguenza di terremoti anche in altre regioni, la Commissione rinvia ad altra seduta l'esame del disegno e delle proposte di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3168).

Il Relatore Fortini riferisce favorevolmente sul disegno di legge, ponendo in rilievo la necessità di aumentare il limite di spesa relativo ai lavori di somma urgenza che possono essere disposti dall'Amministrazione dei lavori pubblici e propone un articolo aggiuntivo che consenta a quest'ultima di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 60 giorni, con l'osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati,

escludendosi peraltro che gli operai assunti acquistino la qualifica di operai dello Stato e che possano essere tratti al lavoro oltre il periodo sopraindicato. Sottolinea, a tale proposito, che l'assunzione degli operai suddetti si rende indispensabile per l'esecuzione dei lavori in economia della stessa Amministrazione dei lavori pubblici, consentendo di eliminare le difficoltà che si frappongono in proposito in relazione alla legge 5 maggio 1961, n. 90, che vieta l'assunzione suddetta.

Intervengono i deputati: Todros, il quale si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore, rilevando la necessità di risolvere il problema delle disfunzioni dell'intervento pubblico, per quel che concerne la disponibilità del personale, attraverso la formazione di ruoli organici e non con assunzioni a termine, destinate poi, di fatto, a divenire permanenti; Ripamonti, il quale si dichiara favorevole all'emendamento proposto, come diretta conseguenza della esecuzione dei lavori in economia, a meno di non ricorrere ad appalti di manodopera; Poerio, che si dichiara contrario all'emendamento proposto dal Relatore, sottolineandone l'importanza sul piano generale ed il contrasto sussistente tra l'emendamento stesso e la precisa volontà espressa dal Parlamento di non consentire alle pubbliche amministrazioni assunzioni di personale avventizio; Curti Ivano, che si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento e contrario all'emendamento proposto dal Relatore, rilevando che esso è ben lontano dal risolvere il problema delle strutture amministrative, rendendosi necessario a tal fine la formazione di idonei quadri organici del personale.

Dopo l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, il quale esprime alcune perplessità circa l'omogeneità dell'emendamento proposto dal Relatore rispetto al contenuto del provvedimento, e del Relatore Fortini, che insiste sull'emendamento proposto, il Presidente sospende la discussione del disegno di legge, rendendosi necessario trasmettere l'emendamento proposto dal Relatore alla I Commissione, affinché esprima su di esso il proprio parere.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3200).

Il Relatore Degan riferisce favorevolmente sul disegno di legge, ponendo in rilievo la necessità di eliminare alcune incertezze verificatesi in sede di applicazione della legge 13 giugno 1961, n. 528, per quanto concerne, in particolare, la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione da condursi in base alla legge stessa e l'applicazione delle procedure di espropriazione.

Il deputato Poerio, richiamandosi anche ad un ordine del giorno presentato in occasione della discussione del provvedimento al Senato, contesta che una società per azioni, qual è quella che gestisce il porto canale Corsini e l'annessa zona industriale di Ravenna, possa amministrare un bene pubblico, critica il disposto dell'articolo 2 del provvedimento, per quanto concerne la determinazione della indennità di espropriazione ed i criteri previsti per la cessione delle aree alle imprese private, e sottolinea infine la mancanza di strumenti atti a consentire agli enti locali interessati una efficiente partecipazione ed un controllo sulle decisioni assunte dalla società concessionaria.

Il deputato Todros, premessa la scarsa partecipazione degli enti locali alle scelte che la legge 13 giugno 1961, n. 528, demanda alla società concessionaria di assumere, critica i criteri fissati dall'articolo 2 del disegno di legge a proposito della determinazione dell'indennità di espropriazione ed afferma che più opportunamente avrebbe potuto farsi ricorso a criteri diversi da quelli del valore venale del bene, sia pure decurtato delle plusvalenze derivanti dalla realizzazione delle opere previste nel piano della zona industriale. Prospetta quindi l'opportunità di far riferimento in proposito a disposizioni in materia contenute in altre leggi vigenti, tenendo conto anche delle indicazioni contenute in proposito nel programma di Governo e nel programma di sviluppo economico. Conclude rilevando la necessità che la Commissione sia maggiormente documentata rispetto alle decisioni che è chiamata ad assumere e dichiarandosi contrario a quanto stabilito dall'articolo 5 del provvedimento, in quanto esso presuppone la realizzazione di plusvalenze da parte della società concessionaria nell'alienazione dei terreni a destinazione industriale acquisiti mediante espropriazione.

Il deputato Curti Ivano, dopo aver rilevato la incongruità del sistema di procedere a breve distanza di tempo dall'approvazione di una legge all'emanazione di una nuova legge per applicare quella già esistente, ricorda i contrasti verificatisi in sede di approvazione della

legge 13 giugno 1961, n. 528, a proposito soprattutto dell'ente di gestione previsto dalla legge stessa, ribadisce la absurdità di demandare così vasti compiti ad una società privata e conclude proponendo un rinvio della discussione per un maggior approfondimento del problema.

Dopo l'intervento del deputato De Pasquale, che prospetta l'opportunità di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, del Sottosegretario De' Cocci, che ritiene prematura tale proposta e del Presidente Alessandrini, il quale fa rilevare che potrà eventualmente procedersi nel senso proposto dal deputato De Pasquale dopo la chiusura della discussione generale, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato » (3201).

Il Presidente Alessandrini rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castelmaggiore » (3202).

Il Presidente Alessandrini rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

**IN SEDE REFERENTE.**

**MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 10,50. — Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.** — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

All'inizio della seduta il Presidente Alessandrini comunica che l'incontro con il Ministro dei lavori pubblici per la definizione del programma delle indagini conoscitive deliberate dalla Commissione è fissato per mercoledì 13 luglio, alle ore 18.

Chiede poi di conoscere se la Commissione intende effettuare le visite previste ad alcuni trafori alpini, allo scopo di assumere utili elementi di conoscenza in proposito.

Il deputato Busetto, anche a nome della sua parte politica, si dichiara contrario alla effettuazione delle visite indicate dal Presidente, in quanto da esse potrebbe dedursi la

volontà di aderire ad una scelta politica, qual è quella della realizzazione dei trafori alpini, e rileva a tale proposito alcuni inconvenienti scaturiti dalla recente visita della Commissione all'asta del fiume Po.

Il deputato Ripamonti sottolinea la necessità di assumere conoscenze in ordine ai programmi di realizzazione dei trafori alpini, che potrebbero tradursi in scelte alternative, e rileva che il viaggio sul fiume Po ha consentito di rendersi conto delle opere idrauliche eseguite, al di fuori di ogni illazione che si è creduto di trarre dal viaggio stesso.

Il deputato Baroni rileva che la questione delle visite da effettuarsi dalla Commissione va affrontata sotto la prospettiva dell'acquisizione di conoscenze necessarie ai fini dello svolgimento dei propri lavori, nel quadro di una autonomia di giudizio che è stata sempre rispettata.

Il deputato De Pasquale sottolinea l'opportunità che le visite da effettuarsi dalla Commissione non abbiano il carattere della occasionalità, ma siano opportunamente programmate.

Il Presidente Alessandrini ricorda che in occasione delle precedenti visite della Commissione, i membri di essa hanno sempre mantenuto un'assoluta indipendenza di valutazioni e dichiara, in ogni caso, di rimettersi alla volontà della Commissione per quanto concerne visite future.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

**BRANDI:** « Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali » (3222).

Il Relatore Abate riferisce favorevolmente sulla proposta di legge e propone che la Commissione deliberi di richiedere che essa le sia assegnata in sede legislativa.

Intervengono i deputati: Amendola Pietro, che pur dichiarandosi in linea di massima favorevole all'approvazione della proposta di legge, sottolinea la necessità di apportarvi integrazioni nel senso di stabilire che le assunzioni dei cantonieri avvengono in sede compartimentale, e che la valutazione dei titoli, in base a criteri stabiliti dalla legge, viene compiuta da apposite Commissioni compartimentali in seno alle quali sia assicurata una congrua rappresentanza al personale; Cotto- ne, che si dichiara contrario alla proposta di legge, rilevando che attraverso di essa si tende ad introdurre, in luogo dell'attuale concorso, criteri approssimativi per l'assunzione del personale, che l'esistenza di una idonea

formazione culturale costituisce il presupposto per l'espletamento di qualsiasi compito, e che l'applicazione del provvedimento al concorso in alto contrasterebbe con il principio generale della certezza del diritto; Beragnoli, che si dichiara favorevole alle proposte di integrazione avanzate dal deputato Amendola Pietro e sottolinea in particolare la importanza dell'esperienza acquisita dai candidati rispetto alle qualità culturali che possono essere accertate attraverso un esame; Curti Ivano, che rileva la necessità di una certa specializzazione tecnica del personale da assumere, anche in relazione ai futuri compiti che ad esso potranno essere affidati e sottolinea l'esigenza di procedere ad una determinazione dei titoli culturali che consenta di tener conto delle diverse situazioni personali, specie per quel che concerne i candidati più anziani; Brandi, che ritiene possono essere accolte, in linea generale, le istanze proposte dagli intervenuti nel dibattito, specie per quanto concerne la valutazione dei titoli; e Calvetti, il quale dichiara di consentire con quanto affermato dal deputato Amendola Pietro e sottolinea la più ampia necessità di semplificare le norme relative all'assunzione del personale operaio, tenendo conto anche della preparazione personale.

Dopo l'intervento del Relatore Abate, il quale sottolinea la scarsa rilevanza del provvedimento, che tende solo ad eliminare taluni inconvenienti prospettatisi nell'espletamento dei concorsi, del Sottosegretario De' Cocci, che si dichiara favorevole alla proposta del Relatore di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge, con la riserva di esaminare in quell'occasione le proposte delle modificazioni ed integrazioni da apportarvi, e del deputato Amendola Pietro, che, anche a nome della sua parte politica, dichiara di consentire sulla richiesta stessa, in relazione alle dichiarazioni fatte dal proponente circa possibili modificazioni ed integrazioni al provvedimento, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'emanazione di norme integrative e complementari del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 » (3181).

Il Presidente Alessandrini rinvia l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARZI ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 » (2942).

Il Presidente Alessandrini rinvia l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

### AGRICOLTURA (XI)

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Antoniozzi.

All'inizio della seduta parlano sull'ordine dei lavori: il deputato Magno, che chiede la sollecita approvazione da parte della Commissione della legge sull'enfiteusi; il deputato Truzzi, che conferma l'intesa già raggiunta di voler pervenire simultaneamente all'approvazione del provvedimento sull'enfiteusi e della proposta n. 275, che è al primo punto dell'ordine del giorno; i deputati Gombi, Loreli, Monasterio, il Sottosegretario Antoniozzi ed il Presidente, che, concludendo, ribadisce l'opportunità di portare simultaneamente alla conclusione l'iter dei due provvedimenti, che sono all'esame della Commissione.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Si passa al seguito dell'esame degli articoli.

Il Presidente ricorda che si è in sede di esame dell'articolo 10, al quale sono stati presentati numerosi emendamenti, che sono illustrati dai deputati Bo, Magno e Gombi.

Dopo interventi del Relatore De Leonardis e del Sottosegretario Antoniozzi, è approvato l'articolo 10 del testo-base, nella seguente formulazione, comprensiva di tre emendamenti presentati dai deputati Marras, Magno e Ceruti Carlo:

#### ART. 10.

Le norme della presente legge si applicano alle cooperative, costituite ai sensi della presente legge tra produttori agricoli per la disciplina della produzione, la trasformazio-

ne e la commercializzazione dei prodotti, che per Statuto posseggano i requisiti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1.

In particolare al riconoscimento delle cooperative ai sensi della presente legge, si provvede quando:

a) abbiano un numero di soci non inferiore a cento. Il riconoscimento può essere concesso anche a cooperative aventi un numero di soci inferiore a cento, ma in ogni caso non inferiore a cinquanta, avendo riguardo a particolari condizioni ambientali relative alla produzione ed al mercato dei prodotti secondo i criteri che verranno stabiliti a tale riguardo su parere della Commissione tecnica nazionale, di cui all'articolo 14.

b) quando la quantità di prodotto controllata sia tale da permettere un economico impiego di servizi tecnici ed amministrativi e la economica utilizzazione di attrezzature per la raccolta, la selezione e la vendita oppure per la conservazione e la trasformazione dei prodotti occorrenti per il conseguimento dei loro scopi.

I consorzi di cooperative agricole, costituite ai sensi delle leggi vigenti possono ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 3 quando le cooperative associate posseggano per Statuto i requisiti indicati nelle lettere a) b) del presente articolo e nei numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 1.

Il deputato Gombi illustra un emendamento aggiuntivo, col quale si chiede l'estensione delle garanzie fidejussorie, previste dalla legge n. 901 del 1965 per gli enti di sviluppo, a favore delle cooperative e consorzi riconosciuti associazioni fra produttori, nonché quelle previste dalla legge sulla montagna del 1952.

Su tale emendamento prendono la parola i deputati Magno, Beccastrini, Monasterio, Ceruti e il Relatore De Leonardis. Il Sottosegretario Antoniozzi dichiara che il problema non è ben posto in questa sede e che comunque il Governo si riserva di esaminare le eventuali proposte che venissero formulate.

Dopo un intervento del Presidente, che affida al Relatore il compito di studiare se il problema possa essere affrontato senza che ne derivino conseguenze di ordine finanziario, l'emendamento Gombi è ritirato.

Viene quindi approvato l'articolo 11 nella formulazione del testo base, dopo che sono stati respinti tre emendamenti dei deputati Bo, Ognibene e Antonini.

#### ART. 11.

Fa le associazioni di cui all'articolo 1 esistenti in zone aventi caratteri produttivi omogenei e comuni esigenze di mercato, possono costituirsi associazioni di secondo grado, aventi il compito di coordinare l'attività delle Associazioni aderenti.

Tali Associazioni possono ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 3 della presente legge quando abbiano la personalità giuridica a norma delle leggi vigenti, si proponano di svolgere la loro attività in zone nelle quali la produzione interessata sia non inferiore ad un ventesimo della produzione nazionale del settore, e rappresentino non meno di un quarto delle aziende produttrici del settore, operanti nella zona interessata, e non meno del 20 per cento della media di produzione conseguita nella zona stessa nei due anni precedenti, restando salve le norme emanate dalla Comunità economica europea.

In tal caso, per delega delle Associazioni di primo grado partecipanti, esse possono anche svolgere i compiti relativi alla valorizzazione della produzione e alla difesa del mercato dei prodotti, previsti nel numero 4 dell'articolo 1 e nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 4 della presente legge.

Le adesioni di cui al primo comma e le deleghe di cui al terzo comma devono essere deliberate dall'Assemblea di ciascuna Associazione di primo grado con maggioranza qualificata a norma dello Statuto.

Alle spese di funzionamento delle Associazioni previste nel presente articolo si provvede mediante contributi a carico delle Associazioni aderenti, nella misura che sarà determinata dallo Statuto, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'articolo 12, dopo che è stato respinto un emendamento a firma Bignardi ed accolto un emendamento al 2° comma a firma Marras, riformulato dal deputato Ceruti, in seguito ad interventi dei deputati Magno, Truzzi, Beccastrini, Mengozzi e Loreti, viene approvato nella seguente formulazione:

#### ART. 12.

Le Associazioni previste dagli articoli 1 e 11 e le cooperative e i consorzi previsti dall'articolo 10 possono riunirsi in Unioni interregionali o nazionali, per settori produttivi singoli od omogenei, alle quali può essere concesso il riconoscimento di cui all'articolo 3, della presente legge, quando abbiano la personalità giu-

ridica a norma delle leggi vigenti ed abbiano il fine di coordinare l'attività delle Associazioni aderenti, in armonia con le direttive della programmazione economica nazionale e della Comunità economica europea, limitatamente ai seguenti compiti:

1) indagini sui mercati e altre attività di informazione in ordine all'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali;

2) determinazione di criteri di orientamento circa gli indirizzi produttivi e il mercato dei prodotti agricoli;

3) consulenza tecnico-economica in relazione alle finalità delle Associazioni;

4) opera di propaganda e di pubblicità in ordine al miglioramento della produzione ed alla tutela del mercato dei prodotti agricoli.

Lo statuto delle Unioni previste nel comma primo, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura, deve prevedere la possibilità di partecipazione ad esse di tutte le Associazioni di cui agli articoli 1, 10 e 11 che ne facciano richiesta.

L'articolo 13 del testo base, dopo che sono stati respinti due emendamenti soppressivi rispettivamente a firma dei deputati Ferrari Riccardo e Chiaromonte, è approvato nel seguente testo, con la riserva di specificare il numero e il titolo della legge sul Piano Verde cui si fa riferimento al secondo e al quarto comma:

#### ART. 13.

In conformità ed entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai regolamenti della Comunità economica europea, le associazioni di secondo grado di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché quella di primo grado che abbia i requisiti previsti dal secondo comma del medesimo articolo 11, possono proporre che le regolamentazioni da esse deliberate e vincolanti per gli associati, attinenti alla difesa contro le malattie delle piante e degli allevamenti e contro le avversità atmosferiche, nonché alla difesa della genuinità e della tipicità del prodotto, siano estesi anche ai produttori non aderenti alle associazioni.

Le medesime associazioni possono altresì proporre che la concessione dei contributi e degli altri benefici previsti dalle leggi per la attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento e la tutela economica del prodotto, nonché per il miglioramento e l'esercizio delle aziende agricole sia subordinato alla osservanza da parte dei produttori agricoli, anche estranei alle associazioni ma operanti

nella zona, delle regolamentazioni per il miglioramento della produzione e la commercializzazione dei prodotti da essi deliberate e vincolanti per gli associati, sempreché siano conformi alle direttive o ai piani di cui alla legge.... ed ai regolamenti della C.E.E.

Le proposte di cui ai commi precedenti devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi vigenti, e secondo le modalità da esse stabilite, l'accoglimento delle proposte presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, apportando le eventuali modificazioni, dopo aver sentito le altre associazioni, cooperative e consorzi riconosciuti a norma della presente legge, esistenti nella zona, nonché gli enti di sviluppo operanti nelle rispettive zone.

Nelle norme di attuazione alla presente legge saranno determinati i termini e le modalità per l'applicazione del presente articolo in armonia con i principi e le direttive di cui alla legge ..... e con i regolamenti della C.E.E.

Sull'articolo 14 vengono presentati cinque emendamenti, tre a firma dei deputati Bignardi ed altri, e due a firma dei deputati Gessi Nives ed altri, tendenti a variare la composizione della Commissione proposta.

Dopo interventi del Relatore e del Sottosegretario, che ribadiscono il carattere equilibrato della composizione del Comitato, gli emendamenti non sono accolti e l'articolo 14 è approvato senza modifiche nel seguente testo:

#### ART. 14.

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e le foreste una commissione tecnica consultiva nazionale per la organizzazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Tale Commissione è composta dai seguenti membri:

1) due rappresentanti degli imprenditori di aziende agricole condotte in economia;

2) un rappresentante dei concedenti a mezzadria e colonia parziaria;

3) cinque rappresentanti dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti;

4) tre rappresentanti dei mezzadri e coloni parziari;

5) tre rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori;

6) tre rappresentanti delle Associazioni tra cooperative riconosciute;

7) un rappresentante degli Enti di sviluppo;

8) un rappresentante degli industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli;

9) un rappresentante dei commercianti di prodotti agricoli;

10) un rappresentante dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

11) due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

12) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, del lavoro e previdenza sociale, della sanità, del bilancio, del tesoro, della giustizia;

13) quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti agricoli.

La Commissione è presieduta dal Ministro per l'agricoltura e delle foreste e da un Sottosegretario del medesimo Ministero da lui delegato.

La Commissione può costituire Sezioni, determinandone la rispettiva competenza.

I membri della Commissione indicati nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Alla costituzione della Commissione, di cui al comma primo, provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto.

L'articolo 15 del testo base è anch'esso approvato, dopo lo stralcio, proposto sulla base di un emendamento a firma del deputato Marras, dell'ultimo comma, che affidava alla Commissione il compito di tenere aggiornati gli elenchi dei produttori agricoli, nella seguente formulazione:

#### ART. 15.

La Commissione tecnica consultiva nazionale prevista nell'articolo precedente ha il compito di esprimere parere:

1) sui prodotti o gruppi di prodotti per i quali è consentito il riconoscimento di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge;

2) sulla determinazione delle zone di competenza delle Associazioni di cui all'articolo 1;

3) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni di cui agli articoli 1 e 11 e delle cooperative e consorzi di cui all'articolo 10 della presente legge;

4) sulle quantità minime di prodotti necessari per la qualifica di produttori ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

5) sui criteri per l'applicazione del n. 5 dell'articolo 1 e delle lettere a) e b) dell'articolo 10 della presente legge, nonché per le contribuzioni previste dall'articolo 16;

6) sui criteri per le convenzioni e per la idoneità degli operatori economici di cui al comma 1° dell'articolo 6 della presente legge;

7) sulle richieste di estensione delle regolamentazioni previste dall'articolo 13;

8) su tutte le altre questioni che siano ad essa sottoposte dal Ministero per l'agricoltura e le foreste nelle materie che formano oggetto della presente legge.

Gli articoli 16 e 17 sono quindi approvati nella formulazione del testo base:

#### ART. 16.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività le Associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dalla Assemblea, con deliberazione sottoposta alla approvazione del Ministero dell'agricoltura, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica, di cui all'articolo 14.

#### ART. 17.

Alle Associazioni di cui agli articoli 1 e 11, ed alle cooperative e consorzi di cui all'articolo 10, può essere concesso, in rapporto alla produzione venduta e al numero dei soci, con gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni un contributo dello Stato nella misura massima complessiva del cinquanta per cento per le spese di direzione e di personale occorrenti per il loro funzionamento, anche quando l'esecuzione dei loro compiti sia affidata ad enti pubblici o privati o ad altri operatori idonei a norma dell'articolo 6 della presente legge.

Nelle norme di attuazione, di cui all'articolo 21, saranno fissati i criteri per la concessione di detti contributi.

Anche l'articolo 18 è approvato senza modifiche, dopo che è stato respinto un emendamento a firma Ognibene ed altri:

#### ART. 18.

Le Associazioni di cui agli articoli 1 e 11 e le Unioni di cui all'articolo 12 della presente legge sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e le foreste, secondo le modalità stabilite nelle norme di attuazione previste dal successivo articolo 20.

È successivamente accantonato l'articolo 19, in quanto non ancora formulato in modo da indicare la copertura finanziaria degli stanziamenti di cui all'articolo 17.

Infine, dopo che viene ritirato un emendamento a firma dei deputati Magno ed altri, viene approvato l'articolo 20 nella formulazione del testo base:

ART. 20.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme di attuazione su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Presidente ricorda che rimangono solo da definire le questioni relative al 3° comma dell'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 13, all'ultimo comma dell'articolo 15 e all'articolo 19, che sono state accantonate nel corso dell'esame.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3089);

TRUZZI ed altri: « Norme in materia di canoni enfiteutici e prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione » (98);

MICELI ed altri: « Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole, nel Lazio » (908);

VILLANI ed altri: « Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione » (1070);

Senatori SCHIETROMA e VIGLIANESI: « Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio » (781).

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale, dopo un intervento del depu-

tato Truzzi, che ribadisce di essere favorevole al provvedimento, previa l'approvazione di alcuni emendamenti da apportare al testo della proposta di legge già approvata dal Senato.

Il relatore Mengozzi, replicando agli interventi, ribadisce quanto ebbe a dire nella sua relazione introduttiva.

In riferimento all'articolo 13 propone innanzitutto una diversa formulazione, che preveda l'estensione delle norme di cui alla presente legge sia ai contratti a miglioria sia ai contratti in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico o che siano a questo più analoghi che non ad altri derivanti da contratti tipici.

Illustra quindi altre proposte di modifica e conclude, dichiarando di poter sciogliere favorevolmente alla formulazione proposta dal Senato le riserve sull'articolo 1, anche sulla base della unanimità di consensi che la discussione ha fatto constatare.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* GIOLITTI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Graziosi e il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Malfatti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 684, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione » (3125).

Il relatore Helfer illustra la portata e le finalità del provvedimento, diretto a sostituire l'istituto del « concerto » con l'istituto del « parere conforme dei Ministeri interessati » nella normativa sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli da esportare. La nuova disciplina attua una procedura più agile e snella nella emissione dei relativi decreti e consente, di conseguenza, un più rapido adeguamento dell'azione ministeriale ai regolamenti della Comunità economica europea.

Dopo un breve intervento del Sottosegretario Graziosi, che ribadisce e sottolinea i

concetti già espressi dal Relatore, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico del disegno di legge, che è approvato senza modificazioni.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

BIMA: « Modifica all'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa » (*Parere della IV Commissione*) (965).

Il relatore Dosi illustra favorevolmente il provvedimento in titolo diretto a tutelare gli interessi dei consumatori e la correttezza della concorrenza commerciale. Definisce il vigente articolo 13 della legge sui marchi una disposizione non coordinata con il sistema e del tutto in contrasto con la legislazione degli altri paesi europei: rileva che la disciplina attuale sui marchi patronimici contraddice, in definitiva, gli stessi principi informatori della legge, legittimando l'adozione di un nome-marchio privo dei caratteri della novità e dell'originalità ed agevolando l'uso contemporaneo di marchi e la loro contraffazione. Conclude, quindi, raccomandando il pronto accoglimento della proposta di legge n. 965, diretta a restituire la necessaria chiarezza alla normativa di questo delicato settore.

Il deputato Bima, autore della proposta di legge, dopo aver ringraziato il Relatore per la favorevole illustrazione, propone alcuni emendamenti al suo stesso testo, che gli sono stati suggeriti dai rilievi di eminenti studiosi della materia e che sono successivamente accolti dal Relatore e dal rappresentante del Governo.

Rispondendo ad una domanda del deputato Origlia circa eventuali limitazioni della estensione della normativa in oggetto ai soli esercenti di attività industriali e commerciali, il relatore Dosi chiarisce che anche l'agricoltore e l'artigiano sono assoggettati alla disciplina sui marchi nel momento stesso che pongono in essere un'attività per la quale il marchio è richiesto dalla legge.

Successivamente la Commissione approva gli emendamenti proposti dall'onorevole Bima, che così modificano il testo del provvedimento:

**ARTICOLO UNICO.**

« Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così modificato: »

Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà

esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purché non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere ».

Il Presidente rinvia quindi al'altra seduta la votazione finale a scrutinio segreto della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

**LAVORO (XIII)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Di Nardo.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane » (*Approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera*) (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (485-B).

La Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge, già discussa nella seduta del 5 luglio 1966.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Di Nardo.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie » (*Approvato dal Senato*) (3195).

Il Relatore Nucci illustra il disegno di legge, che proroga l'assunzione da parte dello Stato di alcuni oneri per assicurazioni sociali, disposta negli anni 1964 e 1965, e comportante per l'anno 1966 una spesa di 330 miliardi e 702,8 milioni. Premesso che il provvedimento, per motivi tecnico-finanziari, mantiene carattere di provvisorietà, auspica che nel futuro la politica della fiscalizzazione degli oneri sociali assuma carattere definitivo, soprattutto

per il settore dell'assistenza di malattia, data l'assoluta necessità di un alleggerimento di tali oneri per i settori produttivi, che debbono essere posti in grado di competere sul mercato internazionale. Tale necessità spiega come nelle more dell'approvazione del provvedimento peraltro presentato al Parlamento il 15 dicembre 1965, gli sgravi contributivi conseguenti siano stati mantenuti in via amministrativa. Il Relatore conclude esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge senza modificazioni.

Il deputato Pucci Emilio, concorda con il Relatore, sottolineando l'elevata incidenza degli oneri sociali sui salari e quindi sui costi di produzione e il fatto che lo sgravio contributivo, conseguente dal provvedimento, sia stato peraltro assorbito dagli scatti della scala mobile nel frattempo avvenuti.

Il deputato Abenante ritiene inammissibile che il disegno di legge dia copertura ad iniziative amministrative, che di fatto hanno già dato attuazione alla proroga della fiscalizzazione. Fa presente poi che i provvedimenti originari, che si intende prorogare, furono giustificati sotto il profilo della ripresa economica e occupazionale, che non è stata raggiunta, e ritiene che occorrerebbe almeno garantirsi che gli sgravi in questione siano utilizzati in investimenti.

Il deputato Sabatini contesta che i costi di produzione delle imprese italiane per salari e oneri sociali, globalmente considerati, siano superiori a quelli delle imprese operanti nella Comunità economica europea; piuttosto occorre dire che gli oneri sociali incidono in modo diverso tra settore e settore, favorendo quelle imprese in cui il costo della manodopera incide scarsamente sul fatturato.

Il deputato Bianchi Fortunato è favorevole alla progressiva fiscalizzazione degli oneri sociali, purché al relativo onere per lo Stato sopperisca l'intera collettività attraverso l'imposizione diretta; rileva inoltre che la totale fiscalizzazione avvenuta nel settore dell'assicurazione contro la tubercolosi sollecita la trasformazione di tale istituto.

Il Sottosegretario di Stato Di Nardo esprime il parere favorevole del Governo alla sollecita approvazione del provvedimento.

La Commissione approva, quindi, senza modifiche gli articoli del disegno di legge e dà mandato al Relatore Nucci di stendere relazione favorevole per l'Assemblea.

Il Presidente Zanibelli si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

## CONVOCAZIONI

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 7 luglio, ore 18.

*Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

- contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 135)
- Relatore: Bisantis;
- contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 137)
- Relatore: Bisantis;
- contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 175)
- Relatore: Bisantis;
- contro il deputato Cengarle (Doc. II, n. 139)
- Relatore: Bressani;
- contro il deputato Marzotto (Doc. II, n. 141)
- Relatore: Valiante;
- contro il deputato Marras (Doc. II, n. 142)
- Relatore: Valiante.

### I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 7 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici (2479) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della IX Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI: Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato (2722) — Relatore: Di Primio — (*Parere della II e della IV Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Istituzione di Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica (3234) — Relatore: Nucci — (*Parere della II e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sulle proposte di legge:*

CANESTRARI ed altri: Modifica dell'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, recante

norme sul personale degli uffici locali, agenzie e ricevitorie dell'Amministrazione postale (2662) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Nucci;

DI PIAZZA ed altri: Modifica all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale (2505) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Nucci.

#### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 7 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sulle proposte di legge:*

MAZZONI ed altri: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni (221);

PENNACCHINI ed altri: Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (1230);

GITTI ed altri: Norme per l'esercizio venatorio (1211);

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Pennacchini.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (2243) — Relatori: Valiante e Fortuna — (*Parere della I e della V Commissione*).

Giovedì 7 luglio, ore 12,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

Senatore PACE: Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702);

SILVESTRI e BRANDI: Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (2349);

— Relatore: Amatucci.

#### V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 7 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*).

— Relatori: Curti Aurelio e De Pascalis.

*Parere sul disegno di legge:*

Modifica dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3261) — (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Biasutti.

#### VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 7 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Comunicazioni del Presidente.*

*Esame della proposta di legge:*

Senatori VALLAURI e CORNAGGIA MEDICI: Contributo di lire 25 milioni per l'erezione a Gorizia del monumento al Fante, nel cinquantenario della liberazione (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3196) — Relatore: Fornale — (*Parere della II e V Commissione*).

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

ABATE ed altri: Estensione del trattamento economico, riservato agli impiegati civili dello Stato durante l'aspettativa per motivi di salute, a tutti i sottufficiali delle Forze armate (2207) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordina-

mento del genio aeronautico (1198) — Relatore: De Meo.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288);

JOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414);

— Relatore: Sinesio — (*Parere della V Commissione*).

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

**Giovedì 7 luglio, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti (2351);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare (1662);

GIOIA ed altri: Provvidenze in favore degli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti (716) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Bertè.

*Discussione della proposta di legge:*

VALITUTTI: Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685: Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2285-B) — Relatore: Fusaro.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

**Giovedì 7 luglio, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie complementari della Sardegna e del-

le strade ferrate sarde (2905) — Relatore: De Capua — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione dei disegni di legge:*

Concessione dei contributi in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3104) — Relatore: Sammartino — (*Parere della V Commissione*);

Modifica dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3261) — Relatore: Sammartino — (*Parere delle I e della V Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Attribuzione ai consigli provinciali poste e telegrafi ed al consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione poste e telegrafi ed istituzione degli organi collegiali presso la direzione circondariale poste e telegrafi di Pordenone (2804) — Relatore: Fabbri Riccardo — (*Parere della I Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

DI PIAZZA ed altri: Modifica all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale (2505) — Relatore: De Capua — (*Parere della I Commissione*).

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

**Giovedì 7 luglio, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione delle proposte di legge:*

MAZZONI ed altri: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni (221) — (*Parere della II e della IV Commissione*);

GITTI ed altri: Norme per l'esercizio venatorio (1211) — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*);

PENNACCHINI ed altri: Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (1230) — (*Parere della I, della II, della IV e della V Commissione*);

— Relatore: Imperiale.

#### XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

**Giovedì 7 luglio, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

BARTOLE ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali (2420) — Relatore: Barberi.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Raccolta, conservazione e trasfusione del sangue (2946);

ALESSANDRINI e DE PASCALIS: Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue (1060);

— (*Parere della IV e della V Commissione*)  
— Relatore: Lattanzio.

*Esame delle proposte di legge:*

SPINELLI: Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed alla legge 21 ottobre 1957, n. 1027, contenenti disposizioni sugli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (2469) — (*Parere della IV Commissione*)  
— Relatore: Gennai Tonietti Erisia;

Senatori PERRINO ed altri: Disciplina delle elezioni dei Consigli degli Ordini e Collegi sanitari e delle loro Federazioni (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2745) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Lattanzio.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 23.*